


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	data
 Città di MAGENTA	C.C.	35	30/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaquattordici (2014), addì trenta del mese di Luglio, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. **FARA DAVIDE**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	MONOLO MARIA TERESA		AG
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		AG
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	BASILE MARIANGELA		AG

Presenti n. 14 assenti n. 3

CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/07/2014 - ORE 16.00

DELIBERA N. 35

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n.44; la legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013 n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014 n.5; la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa, di fatto, di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" approvato con atto Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

RICHIAMATO il D.M. 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 Luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
2. ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
3. la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
4. la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
5. l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708);

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché

modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione.

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica alla quota per la quale tale detrazione si verifica in capo a ciascun titolare. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ;

RILEVATO CHE a norma dell' art. 8 Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o che venga locata per consentire il pagamento della retta di ricovero previa presentazione di apposita attestazione a firma del ricoverato o da un suo familiare entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, nonchè l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO che a norma dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 35 del 27/06/2013 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno di imposta 2013;

DATO atto che, in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2014, si ritiene opportuno confermare le aliquote approvate per l'anno d'imposta 2013 anche per l'anno 2014;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e l'attestazione di copertura della spesa;

Con voti n. 9 favorevoli (Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano Tomassini) n. 5 (Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli) contrari e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 e le relative detrazioni, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Moltiplicatore
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,4% con detrazione di 200 euro	160
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con l'esclusione di quelli con caratteristiche di alloggio sociale di cui al d.m. 22 aprile 2008	0,4% con detrazione di 200 euro	160
Terreni agricoli	0,76%	135
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	0,76%	75
Terreni diversi da quelli precedenti	0,76%	135
Arce fabbricabili	1,06%	1
Unità immobiliari cat.A (escluse le pertinenze) di proprietà di persone fisiche, locatè con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.	0,76%	160
Altri immobili (cat. A escluso A10 – cat. C2/C6/C7)	1,06%	160
Fabbricati generici (cat. B, C4, C5)	1,06%	140
Uffici e studi privati (cat. A10)	1,06%	80
Immobili industriali e commerciali (cat. D tranne D5) (di cui 0,76% a favore dello Stato)	0,96%	65

Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D5) (di cui 0,76% a favore dello Stato)	1,06%	80
Negozi e botteghe (cat. C1)	0,96%	55
Laboratori per arti e mestieri (cat. C3)	0,96%	140

1) di dare atto che dal 2014 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 8 del Regolamento comunale] ed art. 13 comma 2 D.L.201/2011 ovvero:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o che venga locata per consentire il pagamento della retta di ricovero previa presentazione di apposita attestazione a firma del ricoverato o da un suo familiare entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione;

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente, con separata votazione:

Con voti n. 9 favorevoli (Gianmarco Invernizzi, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Tiziano Tomassini) n. 5 (Natale Maurizio Viglio, Rocco Morabito, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli) contrari e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 35 DEL 30/7/14


avente per OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 D.LVO 18.08.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Magenta, li' 23.07.2014




IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Davide Fara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Magenta, li' 23.07.2014



IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Davide Fara

Delibera C.C. n. 35 in data 30/07/2014

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. FARA DAVIDE

ORIGINALE